

ALLEGATO B

Acquirente Unico
S.p.A. nelle
funzioni di OCSIT

*Information
Memorandum*

Luglio 2024

INDICE

Sommario

Sommario

1.	Il quadro normativo di riferimento	3
1.1	La Direttiva 2009/119/CE e la Legge Delega	3
1.2	Il Decreto Legislativo 249/2012	4
2.	L'atto di indirizzo del MiSE	5
3.	L'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano – OCSIT	7
3.1	Compiti ed obiettivi	7
3.2	La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori	7
3.3	Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali	8
3.4	Soggetti sui quali grava il contributo	8
3.5	I costi ed i ricavi e la composizione del budget OCSIT	9
3.6	Tempistiche e modalità di riscossione del contributo	11
3.7	Garanzia a copertura del mancato pagamento del contributo	12
4.	Le tipologie di scorta	13
4.1	Le scorte commerciali	13
4.2	Le scorte di sicurezza	13
4.3	Le scorte specifiche	13
5.	L'attività di OCSIT	15
5.1	Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche	15
5.2	Il Piano di acquisti 2014 - 2024	17
5.3	La struttura organizzativa	18
6.	I fabbisogni finanziari	19
6.1	Il finanziamento iniziale	19
6.2	L'istituto del "finanziamento destinato"	19
6.3	La gara europea per il finanziamento iniziale	19
6.4	Il secondo finanziamento destinato	20
6.5	L'emissione obbligazionaria	21
6.6	Il terzo finanziamento destinato	22
6.7	I prossimi fabbisogni	23
7.	La procedura di vendita delle scorte e gli effetti economici e finanziari	25
7.1	Le differenze di valore rispetto al costo storico	25
7.2	Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita	25
7.3	OCSIT - I conti separati	25
8.	Allegati	27
8.1	Conti annuali separati OCSIT 2023 – Attivo Situazione Patrimoniale	27
8.2	Conti annuali separati OCSIT 2023 – Passivo Situazione Patrimoniale	28
8.3	Conti annuali separati OCSIT 2023 – Conto Economico	29
8.4	Conto economico riclassificato 2023 - Acquirente Unico S.p.A.	30
8.5	Sintesi della struttura patrimoniale 2023 - Acquirente Unico S.p.A.	31
8.6	Sintesi della gestione finanziaria 2023 - Acquirente Unico S.p.A.	32

1. Il quadro normativo di riferimento

1.1 La Direttiva 2009/119/CE e la Legge Delega

L'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio è stato sancito sin dal 1968, con la Direttiva 68/414/CEE del Consiglio della Comunità Europea del 20 dicembre 1968. Tale direttiva è stata successivamente integrata e modificata a più riprese ed in modo sostanziale sino a pervenire nel 2006 all'adozione della Direttiva 2006/67/CE – rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2012 – con la quale è stata disciplinata l'intera materia, anche alla luce dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia del 18 novembre 1974 (cosiddetto Accordo AIE).

Le considerazioni poste alla base della normativa di settore partono dai seguenti assunti – ancora oggi attuali: (i) che le importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi assumono un ruolo importante nell'approvvigionamento europeo di prodotti energetici; (ii) che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre le forniture dei suddetti prodotti, in provenienza da paesi terzi o di aumentarne notevolmente il prezzo sui mercati internazionali, potrebbe causare perturbazioni gravi nell'attività economica europea; e (iii) che, quindi, è necessario che sussista la possibilità di compensare o, quanto meno, attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità.

Al fine di maggiormente assicurare, in materia di approvvigionamento, meccanismi di solidarietà tra gli Stati nel rispetto del mercato e della concorrenza, il Consiglio dell'Unione Europea in data 14 settembre 2009 ha emanato la Direttiva 2009/119/CE, entrata in vigore il 29 ottobre 2009 ("**Direttiva 2009/119/CE**", o semplicemente "**Direttiva**").

Tale Direttiva, nel delineare una disciplina maggiormente organica, ha ribadito l'obbligo per gli Stati Membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, prevedendo espressamente che *"La disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento di energia costituiscono elementi essenziali della sicurezza pubblica degli Stati membri e della Comunità"* (vedi considerando 8 della Direttiva).

In particolare, la Direttiva evidenzia come l'approvvigionamento di tali prodotti rivesta un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure l'aumento del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale sono tutti elementi che contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

Per tale motivo, la Direttiva dispone che gli Stati membri provvedano *"a dotarsi delle procedure e ad adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti possano rilasciare velocemente, con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte di sicurezza e delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori"* (i cosiddetti "piani di intervento").

Al fine di raggiungere tali finalità, l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri l'obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi e ha ritenuto opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di istituire, a livello nazionale, **organismi centrali di stoccaggio ("OCS")**.

Gli OCS devono essere strutturati come organismi o servizi senza fini di lucro, che agiscono nell'interesse pubblico e non sono considerati operatori economici.

Con la Legge 4 giugno 2010 n. 96, è stata conferita delega al Governo italiano per l'attuazione della Direttiva. All'art. 17, commi 5 e 6, e all'Allegato B sono stati indicati i principi ed i criteri direttivi cui attenersi nell'emanazione del provvedimento attuativo della normativa europea. Tra detti principi e criteri direttivi sono sanciti, tra l'altro, i seguenti:

- Mantenere un livello elevato di sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio mediante un meccanismo affidabile e trasparente che assicuri la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche;
- Prevedere l'istituzione di un OCS senza scopo di lucro, anche avvalendosi di organismi esistenti nel settore, sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dello sviluppo economico¹;
- Prevedere che l'istituendo OCS si faccia carico, in maniera graduale e progressiva, della detenzione e del trasporto delle scorte specifiche di prodotti e sia responsabile dell'inventario e delle statistiche sulle scorte di sicurezza, specifiche e commerciali;
- Prevedere che l'OCS possa organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte di sicurezza e commerciali in favore dei venditori a clienti finali di prodotti petroliferi non integrati verticalmente nella filiera del petrolio e possa assicurare un servizio funzionale allo sviluppo della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio;
- Garantire la possibilità di reagire con rapidità in caso di difficoltà dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi;
- Prevedere che gli eventuali oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento di detto organismo siano posti a carico dei soggetti che importano o immettono in consumo petrolio o prodotti petroliferi in Italia, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conformità alla citata legge delega, la Direttiva è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (**"D.lgs. n. 249/2012"**).

1.2 Il Decreto Legislativo 249/2012

L'Italia, con il D.lgs. n. 249/2012, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26.01.13 ed in vigore dal 10 febbraio 2013), di recepimento della Direttiva, ha tra l'altro istituito l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (**"OCSIT"**) al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell'approvvigionamento petrolifero.

Il D.lgs. n. 249/2012 ha attribuito le funzioni dell'OCSIT all'Acquirente Unico S.p.A., sotto la vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico (**MISE**).

L'Acquirente Unico S.p.A. (**"AU"**), società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., il cui unico azionista è a sua volta il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nasce con lo scopo di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato tutelato. A seguito dell'evoluzione dei mercati energetici, sono state ampliate le attività di detta società e da ultimo le sono state attribuite le funzioni in materia di scorte petrolifere di emergenza.

¹ Successivamente "Ministero della transizione ecologica" (MiTE) e ora "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" (MASE). I richiami nel testo al MiSE o al MiTE vanno intesi come riferiti attualmente al MASE.

2. L'atto di indirizzo del MiSE

L'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 249/12 attribuisce al Ministero dello sviluppo economico, ente vigilante dell'OCSIT, il compito di stabilire gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di detto organismo.

Il MiSE, al fine di definire gli obiettivi, le priorità, gli strumenti operativi e le modalità di utilizzo delle risorse destinate al servizio svolto dall'OCSIT, consentendo allo stesso di avviare le attività in conformità alla normativa di settore, ha emanato in data 31 Gennaio 2014 e comunicato ad AU apposito atto di indirizzo (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.76 del 01/04/2014 Tale provvedimento è disponibile sul sito www.ocsit.it nella sezione "Normativa").

L'atto di indirizzo prevede che l'OCSIT debba operare nel rispetto degli indirizzi del MiSE, come formulati nell'atto medesimo, nonché di quanto indicato nel Piano industriale e operativo predisposto dall'OCSIT, ferme restando le disposizioni di cui al D.lgs. n. 249/12.

La ripartizione annuale dell'obbligo di mantenimento delle scorte specifiche e la tipologia di prodotto da acquistare sono stabiliti con decreto del MiSE².

Al fine di provvedere, inter alia, all'acquisto delle scorte specifiche, il MiSE ha previsto che l'OCSIT possa fare ricorso al credito e ciò soprattutto nella fase di avviamento.

L'art. 1, comma 6, dell'atto di indirizzo dispone che, in una fase successiva a quella di start up, l'OCSIT ove ne ricorrano le condizioni di mercato, possa fare altresì ricorso alle emissioni obbligazionarie, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ed in stretta aderenza con la normativa e gli indirizzi di settore.

I proventi derivanti dalla vendita dei prodotti petroliferi effettuata dall'OCSIT a seguito delle indicazioni ministeriali dovranno essere "destinati prioritariamente al rimborso proporzionale-pari passu per sorte capitale - dell'indebitamento comunque contratto dall'OCSIT stesso per l'acquisto dei prodotti petroliferi e, quindi, dell'indebitamento assunto: (i) sia ricorrendo a finanziamenti bancari, anche eventualmente mediante il perfezionamento di contratti di finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b), e 2447decies del codice civile, (ii) sia attuando emissioni obbligazionarie" (cfr. art. 1, comma 10, dell'atto di indirizzo).

L'atto di indirizzo ha altresì statuito che qualora, in caso di vendita delle scorte in precedenza acquistate, si generi una plusvalenza rispetto al valore dei beni iscritto in bilancio, tale plusvalenza sarà destinata alla copertura dei costi e oneri dell'OCSIT. Laddove, invece, si generi una minusvalenza, la stessa sarà supportata dagli operatori attraverso il contributo di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 249/12.

L'OCSIT, previa analisi del rischio, potrà anche valutare l'opportunità di adottare procedure standard di operatività che prevedono la stipula di contratti di copertura del rischio.

Il decreto ministeriale ha anche previsto che nell'ipotesi in cui l'OCSIT si trovi nella difficoltà di reperire il capitale necessario per operare il rimborso dei finanziamenti in scadenza, l'OCSIT potrà richiedere apposita autorizzazione per poter procedere alla vendita delle scorte in precedenza acquistate e con tali proventi rispettare le obbligazioni assunte.

Oltre alla separazione contabile già prevista dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12, AU al fine di garantire la separazione patrimoniale tra le attività dell'OCSIT e quelle sue specifiche, potrà avvalersi di ogni strumento opportuno e, da un punto di vista giuridico legale, anche degli istituti previsti dagli articoli 2447bis e seguenti del codice civile o da altre disposizioni vigenti.

A tal riguardo si evidenzia che l'OCSIT ha ritenuto in tale ottica di indire nel febbraio 2014 e nel luglio del 2016 due gare ad evidenza pubblica per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per poter procedere all'acquisto dei prodotti petroliferi necessari ad assicurare determinati giorni di scorte, utilizzando lo strumento del finanziamento ex artt. 2447bis, comma 1, lettera b) e 2447decies del codice civile Italiano e di indire oggi una nuova gara per le medesime finalità con caratteristiche sostanzialmente conformi alle prime due.

² "Le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il 31 gennaio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico." (art. 3, comma 1, D.lgs. n. 249/12)

Va ricordato che, oltre alla modalità di finanziamento appena descritto, in linea con quanto previsto all'art.1 comma 6 ed in seguito all'autorizzazione ministeriale, Acquirente Unico nel febbraio del 2019 ha emesso un prestito obbligazionario a tasso fisso e di durata settennale per le funzioni dell'OCSIT.

Il ricorso ad una o all'altra delle tipologie di finanziamento previste dall'Atto di indirizzo è strettamente connesso alla specificità dell'attività di acquisto, delineata normativamente nell'oggetto, nelle modalità, nei tempi di realizzazione oltreché ai processi autorizzativi formalmente richiesti e alle condizioni di volta in volta prevalenti nei mercati finanziari.

3. L'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano – OCSIT

3.1 Compiti ed obiettivi

L'OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare le cosiddette “scorte specifiche” di prodotti nel territorio italiano in maniera graduale e progressiva, secondo un determinato piano. Sempre in conformità a detto piano, può inoltre organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.

L'OCSIT svolge le proprie funzioni e le attività specifiche senza fini di lucro, con la sola copertura dei propri costi.

L'istituzione dell'OCSIT ha quali obiettivi, *inter alia*, quelli di:

- Ridurre i costi e le difficoltà di importazione, in caso di una necessità di approvvigionamento e, quindi, in uno scenario di crisi, riducendo potenziali alterazioni dei prezzi;
- Garantire e verificare la disponibilità delle, e l'accessibilità fisica alle, scorte di sicurezza, per consentire allo Stato italiano di controllare l'uso delle scorte stesse in caso di difficoltà di approvvigionamento di prodotti petroliferi;
- Instaurare meccanismi di approvvigionamento trasparenti e non discriminatori grazie alla terzianizzazione del soggetto e alla sua natura senza fini di lucro;
- Offrire una nuova opportunità economica per l'Italia, in quanto vengono create le condizioni per ridurre le scorte all'estero e per accogliere quelle di altri Paesi europei, con la prospettiva di sviluppare nuove attività economiche che si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale.

3.2 La copertura degli oneri ed il contributo degli operatori

Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCSIT sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, mediante un contributo articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente.

L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MASE di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT.

Il contributo in parola deve assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, in autonomia rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'AU.

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU “*l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico*”. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

3.3 Le modalità di determinazione del contributo tramite decreti interministeriali annuali

Come sopra accennato, la determinazione del contributo OCSIT è stabilita annualmente con decreto congiunto del MASE di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il già citato atto di indirizzo, all'art. 2, ha previsto che l'OCSIT, ai fini della articolazione e della successiva ripartizione del contributo, debba comunicare alla

Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del MASE ("**FTA**"):

- a) Entro il 30 novembre di ogni anno, le previsioni dei costi per il successivo anno solare relativamente ai costi di struttura e di prodotto (cd Budget OCSIT);
- b) Entro il 15 febbraio di ogni anno gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno precedente in relazione ai costi di struttura e di prodotto (cd Consuntivo OCSIT).

A partire dal 2013, fino alla data della redazione del presente prospetto si sono succeduti dodici decreti interministeriali per la fissazione del contributo. L'elenco è consultabile sul sito di OCSIT alla pagina http://www.ocsit.it/normativa_altra_contributo.

DECRETO 25 ottobre 2023 - Determinazione dei contributi a conguaglio per l'anno 2022 e provvisorio per l'anno 2023 all'OCSIT

L'ultimo decreto pubblicato, all'articolo 1, ha determinato l'ammontare del conguaglio relativo al 2022, calcolato sulla base del Consuntivo presentato da OCSIT entro il 15 febbraio 2023, articolandone la quota fissa e la quota variabile per tonnellata immessa al consumo ed ha autorizzato l'OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Lo stesso decreto, all'articolo 2, ha determinato il contributo provvisorio 2023 nella misura di 85,517 milioni di euro, pari al Budget comunicato dall'OCSIT entro il 30 novembre 2022, ed ha autorizzato OCSIT a ripartire il totale e a richiedere il pagamento secondo le modalità ed i termini già statuiti dal primo decreto.

Alla data di redazione del presente prospetto, si è in attesa del decreto che, attestando il costo per l'operatività dell'OCSIT per l'anno 2023, sulla base del consuntivo trasmesso da OCSIT in data 15 febbraio 2024, determini l'ammontare del conguaglio relativo al 2023 articolandolo in una quota fissa e in una quota variabile per ogni tonnellata di prodotti petroliferi immessa in consumo nell'anno 2022. Lo stesso decreto autorizzerà l'OCSIT a richiedere il pagamento della rata a saldo ovvero a restituire la differenza fra quanto incassato a titolo di acconto e quanto dovuto in base al consuntivo.

Contestualmente il decreto determinerà il contributo provvisorio 2024 nella misura del budget comunicato dall'OCSIT in data 30 novembre 2023, autorizzando l'Organismo a ripartire il totale fra gli operatori e a richiedere il pagamento.

3.4 Soggetti sui quali grava il contributo

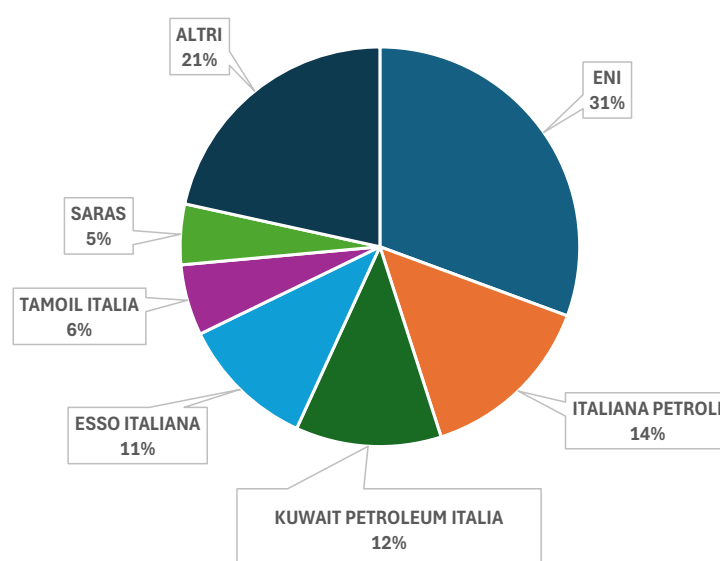
In sede di prima applicazione del D.lgs. n. 249/13, in base a quanto specificato dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. 249/12, erano tenuti al pagamento del contributo i soggetti che avevano immesso al consumo nell'anno 2012 almeno centomila tonnellate di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

A partire dall'anno 2014, le rate di acconto del contributo e la rata a saldo sono state richieste, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del D.lgs. 249/12, a tutti i soggetti obbligati in modo proporzionale alle tonnellate di prodotti energetici, di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ora modificato con regolamento (CE) n.147 del 13 febbraio 2013, immesse in consumo, nessuno escluso.

Secondo i dati forniti dal MASE, i soggetti obbligati al pagamento dei contributi OCSIT sono essenzialmente riconducibili ai principali operatori del settore "petrolifero".

Nel grafico che segue viene mostrata la ripartizione del mercato italiano fra i vari operatori con un' evidente concentrazione, pari a circa l'80% in mano a 6 soggetti economici, fra i quali i primi tre (Eni, IP e Q8) detengono quasi il 60% del mercato stesso:

Quote % di immissione al consumo di prodotti energetici sul mercato italiano (2022)



Ai sensi dell'art. 7, comma 16, del D.lgs. n. 249/12, *"Al fine di garantire la migliore operatività del nuovo sistema di tenuta delle scorte obbligatorie il Ministero dello Sviluppo Economico assicura un adeguato raccordo, anche informativo, tra l'OCSIT ed i diversi soggetti obbligati coinvolti"*.

A tal riguardo, i soggetti sui quali grava il contributo hanno diritto a partecipare, mediante rappresentanti delle loro principali associazioni, al Comitato consultivo istituito a cura dell'OCSIT. A tali riunioni partecipano anche rappresentanti del MASE.

3.5 I costi ed i ricavi e la composizione del budget OCSIT

Per il principio dell'equilibrio fra costi e ricavi stabilito sin dalla sua nascita l'OCSIT gode della copertura totale dei suoi costi da parte dei contributi versati, nei tempi e nei modi esaminati nei paragrafi precedenti, dagli operatori petroliferi.

I ricavi sono quindi costituiti dai contributi che vengono classificati nei conti separati come ricavi, se a fronte della generalità dei costi o come proventi finanziari, se a copertura dei relativi oneri.

Dal lato dei costi, il conto economico si caratterizza per la preminenza di due grandezze fra tutte, costituite dai costi di stoccaggio e dagli interessi finanziari.

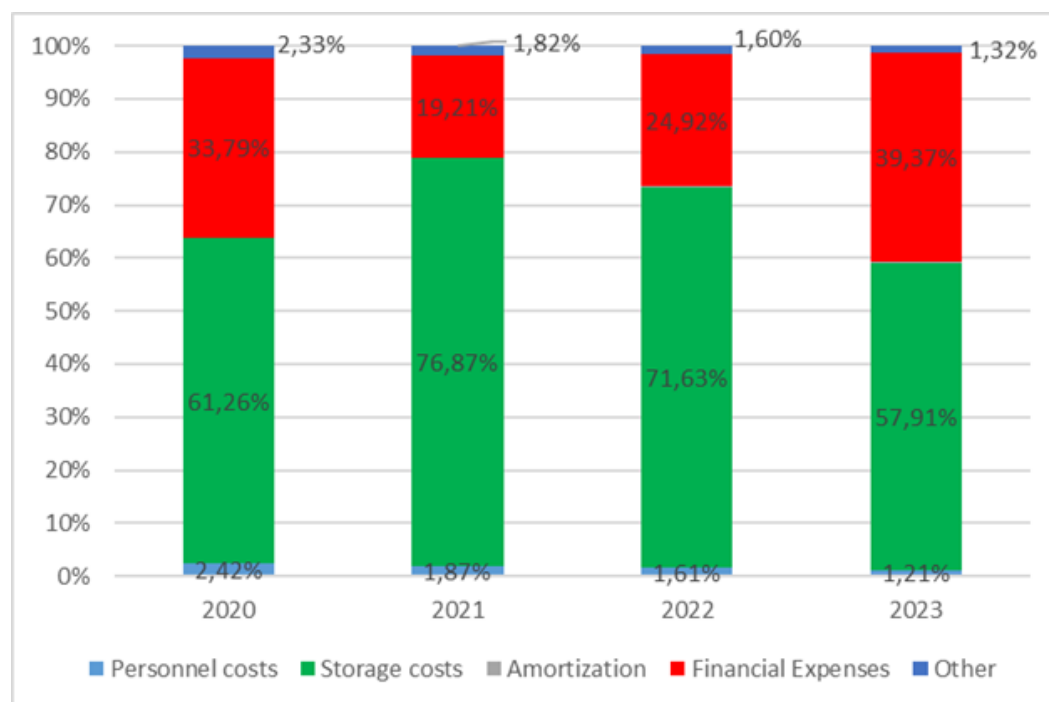
Nel grafico, che riporta l'ammontare dei costi e dei ricavi degli ultimi 4 esercizi, si evidenzia la crescente importanza degli oneri finanziari e la consistenza dei costi di stoccaggio. Le due voci insieme assorbono da sole dal 95% al 97% dei costi e, analogamente, delle previsioni di spesa contenute nel budget.

Entrambe le voci sono anche crescenti nel corso degli anni per l'effetto combinato dell'incremento dei prodotti di proprietà dell'OCSIT in seguito agli acquisti annuali e per la corrispondente crescita dell'indebitamento associato.

Suddivisione dei costi e dei ricavi (periodo 2020-2023, in milioni di Euro)

Eur/m	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Total income to cover OCSIT costs	53.74	100%	53.32	100%	63.77	100%	85.47	100%
<i>o.w classified as revenues</i>	36.35	67.6%	43.44	81.47%	47.88	75.08%	51.82	60.63%
<i>o.w classified as financial contributions</i>	17.39	32.4%	9.88	18.53%	15.89	24.92%	33.65	39.37%
Costs	53.74	100%	53.32	100%	63.77	100%	85.47	100%
Personnel costs	1.30	2.4%	1.0	1.87%	1.03	1.61%	1.03	1.21%
Storage costs	32.92	61.3%	40.99	76.87%	45.68	71.63%	49.50	57.91%
Amortization	0,11	0.2%	0.12	0.23%	0.15	0.24%	0.17	0.19%
Financial Expenses	18.16	33.8%	10.24	19.21%	15.89	24.92%	33.65	39.37%
Other	1.23	2.3%	0.97	1.82%	1.02	1.60%	1.13	1.32%

Incidenza % dei costi OCSIT (periodo 2020-2023)



Composizione del budget 2024 (in milioni di euro)

Eur/m	2024 E	%
Total income to cover OCSIT costs	110,35	100,00%
<i>classified as revenue</i>	67,85	61,49%
<i>classified as financial contributions</i>	42,50	38,51%
Costs	110,35	100,00%
Personnel costs	1,33	1,20%
Storage costs	57,50	52,11%
Amortization	0,22	0,20%
Financial Expenses	42,50	38,51%
Other	8,81	7,98%

3.6 Tempistiche e modalità di riscossione del contributo

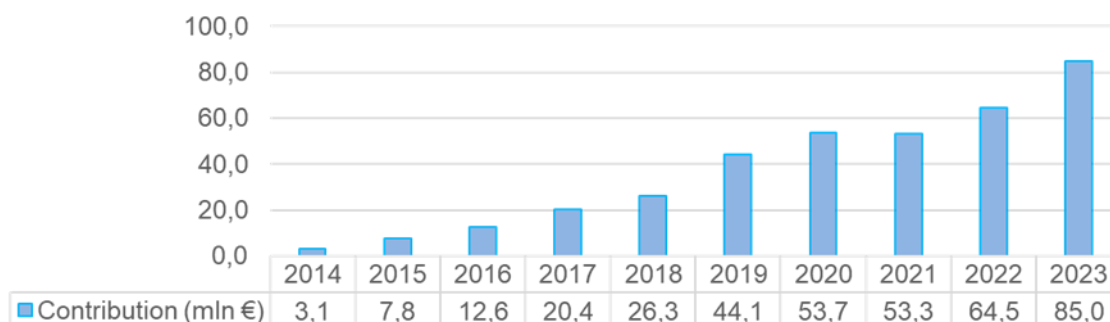
Non si segnalano anomalie nella riscossione del contributo da parte dell'OCSIT.

Per il meccanismo alla base dell'OCSIT gli operatori sono tenuti in solido alla copertura delle spese per il suo funzionamento, In caso di mancato pagamento dei contributi, le quote mancanti sono divise fra gli operatori economici nell'anno successivo.

Pur risultando regolari i pagamenti, va ricordato che la fatturazione da parte dell'OCSIT è legata alla entrata in vigore del decreto interministeriale. Il lasso temporale che intercorre fra l'inizio dell'anno scorte (1° luglio di ogni anno) e la pubblicazione del decreto in G.U. fa sì che vi siano alcuni mesi in cui l'Organismo deve far fronte alle uscite correnti senza aver incassato le rate di contributi corrispondenti. Questo disallineamento temporaneo fra entrate ed uscite, che si chiude solitamente negli ultimi mesi dell'anno, è coperto con linee a breve concesse all' OCSIT dalle banche di corrispondenza.

Alla data di redazione del presente prospetto sono state emesse tutte le 12 rate del contributo provvisorio per l'anno scorta 2023.

I contributi annuali richiesti agli operatori (periodo 2014 - 2023, milioni di euro)



3.7 Garanzia a copertura del mancato pagamento del contributo

La legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” ha aggiunto all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 il comma 16-bis stabilendo che *“Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo”*

In attuazione della previsione legislativa, il Decreto 11 gennaio 2022 del Ministro della transizione ecologica ha conferito all’OCSIT la facoltà di chiedere ai soggetti obbligati di prestare adeguata garanzia in favore di Acquirente Unico S.p.a. nelle funzioni di OCSIT sotto forma di fideiussione bancaria o attraverso la costituzione di un deposito cauzionale, nelle modalità indicate dall’OCSIT sul proprio sito internet.

Nel 2022 OCSIT ha pubblicato sul proprio sito internet www.ocsit.it le istruzioni operative relative alla modalità di rilascio della garanzia, che viene richiesta:

- alle società che hanno immesso al consumo per la prima volta nell’anno (N-1) prodotti energetici di cui all’allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
- alle società che hanno immesso al consumo prodotti energetici nell’anno (N-1) e che risultano totalmente o parzialmente inadempienti al pagamento dei contributi relativi a 3 cicli annuali di fatturazione anche non consecutivi.

Gli operatori che non rilasciano garanzie non possono operare sulla piattaforma iSisen-Scorte, oltre ad essere sanzionabili ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n.249 del 2012.

4. Le tipologie di scorta

La normativa di riferimento individua tre tipologie di scorte petrolifere: (i) le scorte commerciali, detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi; (ii) le scorte di sicurezza, in greggio o prodotti petroliferi; e (iii) le scorte specifiche, che costituiscono una eventuale parte delle scorte di sicurezza e sono rappresentate da soli prodotti petroliferi.

4.1 Le scorte commerciali

Le scorte commerciali non sono sottoposte a vincoli di legge. Esse sono detenute in maniera discrezionale dagli operatori, funzionalmente alle loro esigenze operative e ai costi finanziari legati alla loro detenzione.

4.2 Le scorte di sicurezza

Il livello totale di scorte di sicurezza di prodotti petroliferi equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a 90 (novanta) giorni di importazioni nette giornaliere medie o a 61 (sessantuno) giorni di consumo interno giornaliero medio.

Ogni anno il ministero mediante un apposito decreto, determina il livello delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi da detenere per l'anno scorta dopo aver quantificato i due valori sopracitati.

Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo benzina, gasolio, olio combustibile, jet fuel, gpl, antracite, lignite, torba, agglomerati di carbon fossile, mattonelle di lignite e coke.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

4.3 Le scorte specifiche

A norma dell'art. 9 comma 3, del D.lgs. n. 249/2012, e della scomposizione identificata dal già citato D.M. 19 aprile 2023, le scorte specifiche sono individuate, nei seguenti prodotti e nelle seguenti percentuali:

- a) Benzina per motori (18%);
- b) Jet fuel di tipo kerosene (11%);
- c) Gasolio (70%);
- d) Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo) (1%).

Questi quattro prodotti rappresentano oltre il 75% del consumo interno italiano calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo 249/12.

Dal momento della creazione dell'OCSIT e secondo i tempi e le modalità delineati dal piano industriale, l'Italia si è dotata di un ammontare crescente di scorte specifiche attraverso l'Organismo mentre, contemporaneamente, i soggetti obbligati hanno ridotto le loro.

Fino a quando OCSIT non sarà in grado di coprire il fabbisogno totale di 30 giorni, il completamento dovrà essere garantito dagli operatori di mercato.

A tale scopo annualmente il ministero stabilisce gli obblighi per il sistema, precisando i giorni scorta che devono essere detenuti da OCSIT e quelli che rimangono in capo ai soggetti obbligati.

Il decreto 19 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n. 74 del 3 maggio 2023 ha assegnato per l'anno scorta 2023 all'OCSIT la detenzione di totali 21 giorni di scorte specifiche come sopra definite e ai soggetti obbligati (gli operatori petroliferi) un obbligo di proprietà di scorte di prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche pari 9 giorni.

I soggetti tenuti all'obbligo di mantenimento e l'OCSIT garantiscono in qualsiasi momento la disponibilità e l'accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Nel caso di scorte di sicurezza e di scorte specifiche che siano mescolate insieme alle scorte commerciali, deve essere garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

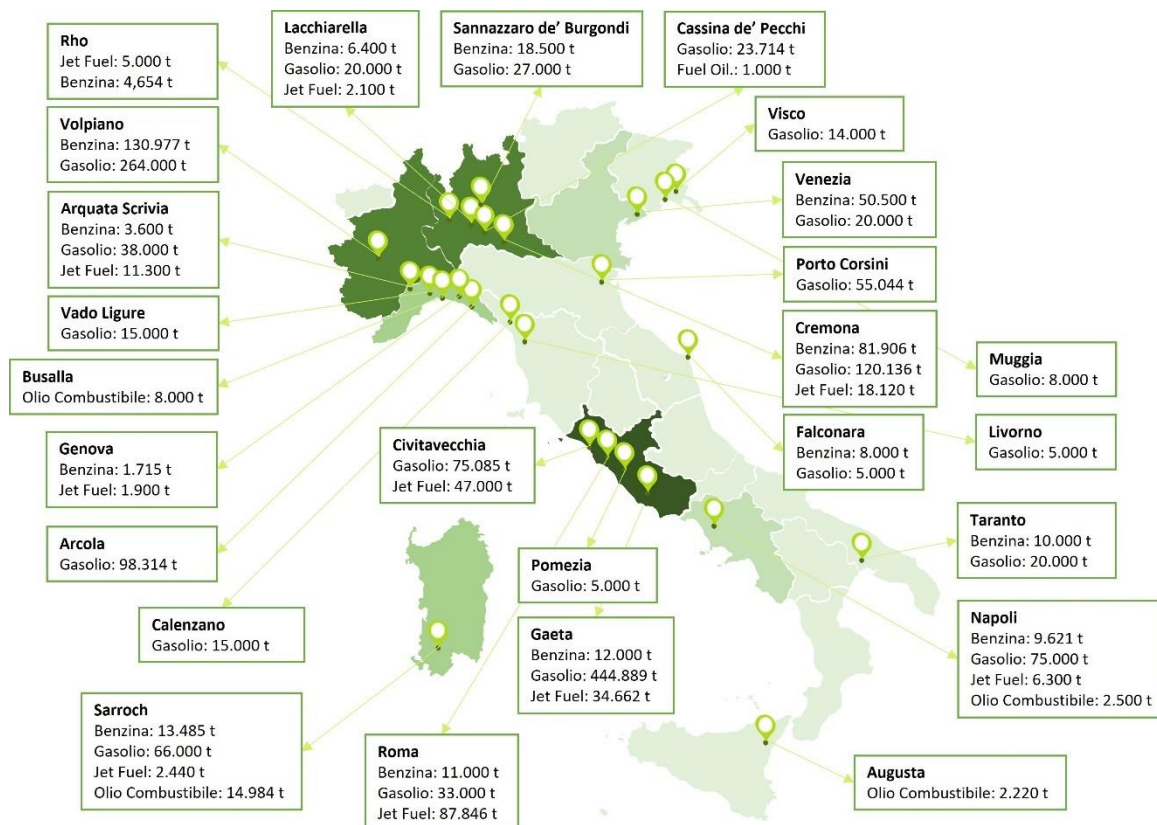
È vietato apporre ostacoli e gravami di qualsiasi natura che possano compromettere la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.

Le scorte di sicurezza e le scorte specifiche non possono essere pignorate.

Le scorte specifiche devono essere detenute esclusivamente sul territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto dal decreto annuale scorte, che ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art.8, comma 3 del D.Lgs. n.249/12, determina per ogni anno scorta la percentuale massima di scorte di sicurezza, anche specifiche, detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea .

Per quanto riguarda le scorte specifiche detenute sul territorio nazionale, non sono previsti vincoli geografici sulla loro allocazione all'interno dello stesso.

L'ubicazione delle scorte di OCSIT sul territorio nazionale



5. L'attività di OCSIT

5.1 Lo stoccaggio e l'approvvigionamento delle scorte specifiche

La logistica in Italia

Gli operatori della logistica in Italia possono suddividersi in tre macrocategorie:

1. Operatori con capacità logistica “integrata”;
2. Operatori “puri”;
3. Operatori “ibridi”.

Appartengono alla prima categoria quegli operatori che possono offrire un sistema di raffinerie e/o depositi collegati ed integrati ad una propria rete di distribuzione sul territorio italiano. Questi operatori, che hanno quindi sia il prodotto che gli asset logistici, sono i principali e più noti operatori del mercato dei carburanti e rappresentano, in termini di quantità movimentate, la percentuale più consistente. La seconda categoria racchiude quei soggetti economici (es. DECAL Marghera, PIR Ravenna, etc.) la cui principale attività imprenditoriale è la vendita a terzi di servizi logistici. La terza categoria racchiude operatori che hanno loro capacità logistica e si approvvigionano sul mercato nazionale e/o estero per rifornire le loro vendite dirette o alimentare reti di terzi di minore dimensione (cd “pompe bianche”) o immettere il prodotto nella extra-rete.

A fianco di queste tre macrocategorie esistono gli “importatori” che si approvvigionano sul *cargo market* per rifornire il proprio mercato finale e/o altri operatori. Questi soggetti non dispongono generalmente di strutture logistiche di proprietà.

Appare opportuno evidenziare che, per ragioni strettamente fiscali e legate al pagamento delle accise, in Italia tutti i depositi contenenti prodotti petroliferi sono soggetti ad uno stretto controllo sulle movimentazioni, sia in entrata che in uscita, da parte delle Autorità Fiscali. Inoltre, per la legislazione legata alla detenzione delle scorte d'obbligo, il MASE è giornalmente a conoscenza della consistenza delle scorte e della loro appartenenza base per base.

La segnalazione di eventuali livelli sotto il minimo richiesto dalla legge o di eventuale evasione dall'obbligo di detenzione delle scorte comporta il blocco delle movimentazioni nel deposito incriminato e rende impossibile le consegne, ferma restando l'irrogazione di apposite sanzioni. Per questo motivo tutti i titolari di deposito si cautelano richiedendo fidejussioni a prima richiesta ai transitanti. Il depositario, infatti, è responsabile in solido in caso di evasione di accisa.

L'affitto della capacità di stoccaggio

Per la fase di start-up, si prevede che l'OCSIT ricorra all'affitto, piuttosto che all'acquisto della capacità di stoccaggio necessaria, per le seguenti considerazioni:

- Una tendenza decrescente dei consumi nazionali, con conseguente sottoutilizzo della capacità disponibile;
- Un'analisi dei costi associati allo sviluppo di nuova capacità, che mostra la convenienza dell'affitto rispetto alla proprietà;
- Un'analisi comparativa dei modelli adottati dai principali OCS europei.

Si prevede inoltre che i contratti di affitto siano di durata pluriennale (da 5 a 10 anni), in modo da poter fornire ad OCSIT la massima flessibilità logistica nella fase iniziale di

accumulo scorte. I rapporti con le controparti (nel seguito i “depositari”) verranno regolati attraverso un contratto quadro che verrà di volta in volta integrato con contratti individuali stipulati con coloro che si aggiudicheranno le gare indette dall'AU.

Lo stoccaggio dei prodotti OCSIT avverrà in promiscuo con quello degli altri operatori, permettendo un più agevole ed economico “*refreshing*” del prodotto stesso.

Per l'utilizzo della capacità di stoccaggio OCSIT riconoscerà un compenso al titolare del deposito espresso in Euro/tonnellata.

Quanto alla localizzazione dei depositi, la legge non dispone vincoli, stabilendo soltanto che *“le scorte specifiche [...] sono mantenute sul territorio dello Stato italiano”* (art. 9 comma 1, D.lgs. 249/2012).

Il prodotto sarà consegnato “a serbatoio” (clausola Incoterms DAP – Delivery At Place) e OCSIT potrà controllarne i movimenti attraverso un software e una piattaforma IT dedicata.

I depositari provvederanno, a propria cura e responsabilità, al corretto adempimento di una serie di formalità e obblighi fra cui:

- La fornitura di una serie di servizi collegati alla gestione dei prodotti (ricezione degli stessi, loro stoccaggio e custodia, predisposizione, compilazione e registrazione degli atti amministrativi, fiscali e doganali, ecc.);
- La predisposizione di tutte le operazioni correlate all'eventuale ritiro e utilizzo delle merci in caso di emergenza;
- La garanzia dell'integrità qualitativa del prodotto e del mantenimento nel tempo delle caratteristiche specifiche del prodotto nel rispetto della normativa italiana o europea;
- La salvaguardia del prodotto verso i rischi derivanti da danni o altri incidenti.

Una volta assicuratasi la capacità di stoccaggio, OCSIT provvederà all'acquisto dei prodotti componenti le scorte specifiche, secondo il piano industriale approvato dal MASE.

Le gare per la capacità di stoccaggio e l'acquisizione dei prodotti

Sia per la fase di individuazione degli operatori che forniscono l'affitto della capacità di stoccaggio sia per la successiva identificazione dei soggetti da cui OCSIT acquista i prodotti, vengono esperite delle gare europee ad evidenza pubblica.

La finalità di tali gare è quello di identificare un numero limitato di soggetti per la costituzione di una sorta di “albo fornitori” (short list) che verrà consultato per soddisfare tutte le richieste successive relative a capacità di stoccaggio e acquisto prodotti.

Le gare relative allo stoccaggio vengono indette in anticipo rispetto a quelle sui prodotti. Entrambe sono comunque caratterizzate dalle seguenti fasi comuni:

Fase 1 (si svolgerà indicativamente ogni 4 anni, alla vigilia delle scadenze dei contratti quinquennali)

- 1) Pubblicazione del bando;
- 2) Ricezione delle candidature;
- 3) Valutazione delle domande pervenute e verifica della sussistenza dei requisiti;
- 4) Invio da parte di OCSIT dell'esito della verifica. Se positivo, verranno inviati ai candidati anche il Capitolato Tecnico e il Contratto quadro per accettazione;
- 5) Con la firma, il candidato viene inserito nella short list e verrà invitato a partecipare alle specifiche gare indette di volta in volta.

Fase 2 (si svolge periodicamente durante la durata prevista dall'accordo quadro):

- 1) Pubblicazione dell'avviso di gara sul sito OCSIT;
- 2) Invio dell'invito a partecipare al candidato già inserito nella “short-list”;
- 3) Valutazione delle offerte ricevute;
- 4) Aggiudicazione della gara;
- 5) Firma del Contratto Individuale.

Ogni anno lo svolgimento della Fase 2 è previsto per i mesi immediatamente precedenti la data dell'inizio dell'anno scorte, così come stabilita dai Decreti Ministeriali annuali, in tempo per l'assolvimento degli obblighi di detenzione delle scorte.

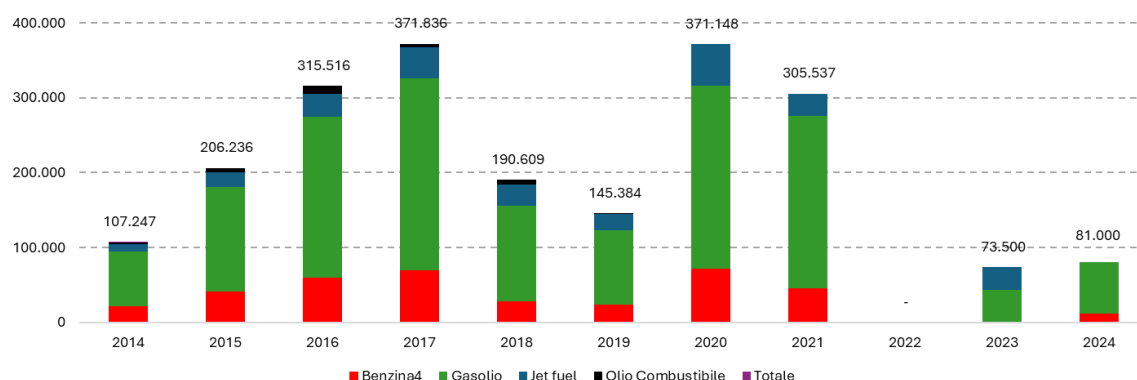
5.2 Il Piano di acquisti 2014 - 2024

La responsabilità di OCSIT, in base al D.lgs. n. 249/2012, è di acquisire scorte, a regime, per un ammontare pari a 30 giorni.

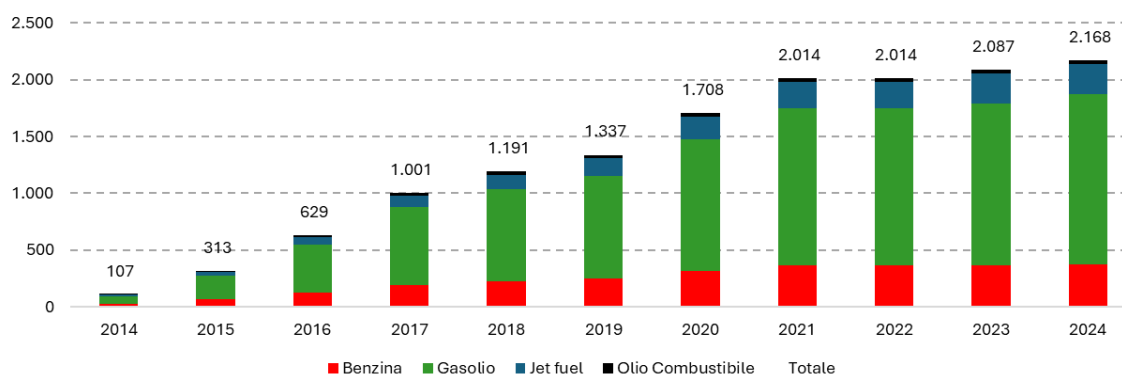
Il piano industriale approvato dall'OCSIT ha posto l'inizio dell'attività operativa a partire dall'anno scorta 2014. Il DM 6 giugno 2013, relativo alla determinazione degli obblighi per l'anno scorta 2013, all'art. 4 comma 1, non ha assegnato all'OCSIT obblighi di scorte.

Al 30 giugno 2024 OCSIT è proprietario di circa 2 milioni di tonnellate di scorte specifiche, pari a 21 giorni scorta, a fronte di un esborso totale di circa 1 mld di euro.

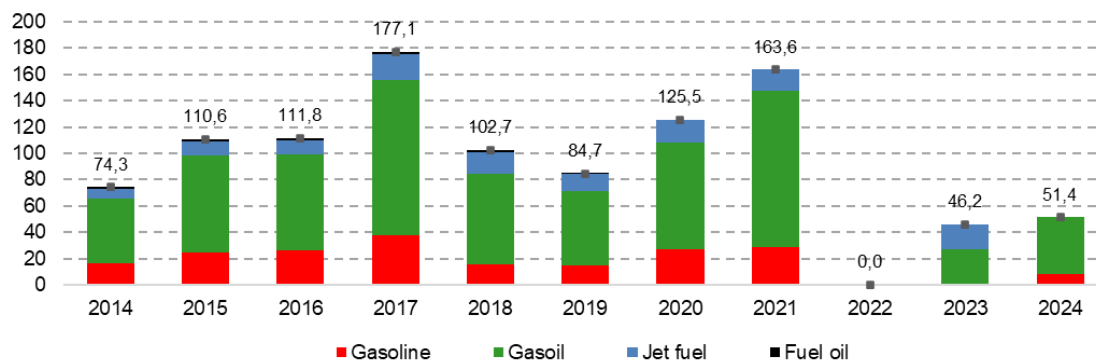
Il piano industriale – il fabbisogno annuale (in migliaia di tonnellate)



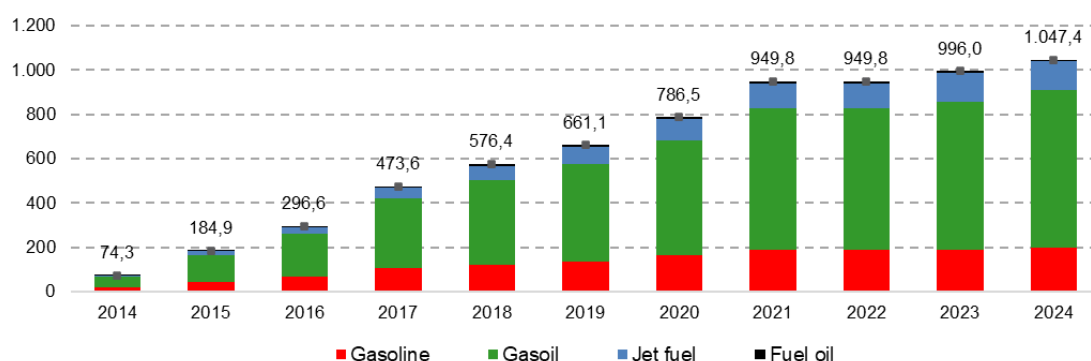
Il piano industriale – il fabbisogno cumulato (in milioni di tonnellate)



Il piano industriale – il fabbisogno annuale (in milioni di euro)



Il piano industriale – il fabbisogno cumulato (in milioni di euro)



5.3 La struttura organizzativa

Il modello organizzativo

Il modello organizzativo individuato prevede che l'OCSIT si inserisca all'interno dell'attuale struttura di AU con un organigramma snello in modo da sfruttare e creare sinergie con le esistenti funzioni di staff. In dettaglio si prevede l'adozione di un modello misto con gestione e presidio delle attività *core*, che sono individuate nella Gestione Operativa e nella Gestione Finanziaria, da parte di risorse dedicate e la gestione delle attività non *core* avvalendosi di servizi condivisi con AU.

Nelle attività *core* si sono identificate le seguenti funzioni:

Gestione Operativa:

- Processo di Approvvigionamento
- Monitoraggio capacità, flussi, e qualità dello stock
- Gestione delle emergenze petrolifere

Gestione Finanziaria:

- Fatturazione del contributo, gestione dei fornitori e dei clienti
- Gestione del credito e delle garanzie
- Pianificazione dei flussi finanziari
- Redazione della reportistica (budget, consuntivo e bilancio separato)
- Attività di analisi e reportistica

La struttura prevede una figura di coordinamento, il Direttore OCSIT, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato di Acquirente Unico, che controlli e coordini i responsabili della gestione operativa e di quella finanziaria.

6. I fabbisogni finanziari

Attualmente OCSIT ha in essere due linee di finanziamento di medio termine:

- Un prestito obbligazionario a tasso fisso di 500 milioni di Euro emesso nel 2019 ed in scadenza nel febbraio del 2026
- Un contratto di finanziamento bancario destinato per 500 milioni di Euro a tasso variabile in scadenza il 31 dicembre 2024.

Il prestito obbligazionario di durata originaria di 7 anni, scadenza 20 febbraio 2026 e cedola annuale fissa al 2,8%, emesso in data 20 febbraio 2019 da Acquirente Unico-OCSIT, paga una cedola annuale di € 14 milioni (v. paragrafo 6.5)..

Il finanziamento bancario, di tipo “bullet” ovvero con restituzione del capitale alla scadenza, è composto da due tranche indicizzate all'Euribor 6M, una da € 400 milioni e la seconda da € 100 milioni (v. paragrafo 6.6).

6.1 Il finanziamento iniziale

Nel 2014 per il fabbisogno finanziario iniziale, necessario all'acquisto dei primi giorni previsti dal piano industriale, si è evidenziata la necessità di rivolgersi a finanziamenti dal sistema bancario in quanto l'emissione di titoli obbligazionari sarebbe risultata particolarmente complessa vista la recente costituzione di OCSIT e la mancanza di un “track record” riguardante le performance operative e finanziarie dello stesso.

La modalità di finanziamento più confacente alla fase di *start-up* e all'orizzonte, necessariamente di medio periodo, legato alla specificità del business, è stata reputata il prestito bancario “bullet” a 5 anni con restituzione del capitale in un'unica scadenza.

Va precisato che forme di finanziamento bancario amortizing, ovvero con la restituzione di quote del prestito ad intervalli regolari, non sono compatibili con le modalità di funzionamento dell'OCSIT, che non prevede smobilizzo delle scorte se non nei casi di emergenza e prevede a carico degli operatori economici l'esclusivo rimborso delle spese di funzionamento (costi di stoccaggio, interessi passivi, stipendi etc).

L'ammontare di fabbisogno identificato nel 2014 era strettamente legato alla valorizzazione di 1 giorno scorta (pari nel 2014 a circa 80 milioni di euro) ed era stato individuato in 300 milioni di euro, in modo da poter soddisfare per lo meno i primi 3 giorni scorta previsti per l'anno 2014 (1 giorno) e per il 2015 (ulteriori due giorni).

6.2 L'istituto del “finanziamento destinato”

A garanzia della destinazione esclusiva delle somme erogate dalle banche all'attività di acquisto scorte di OCSIT, il finanziamento iniziale ha assunto la forma di “finanziamento destinato” a norma degli artt. 2447**bis**, comma 1, lettera b) e 2447**decies** del codice civile. In questo modo eventuali creditori di Acquirente Unico non possono rifarsi sui proventi derivanti dalla vendita delle scorte di OCSIT. A tale riguardo nel contratto di finanziamento è stata prevista l'apertura di un conto vincolato nel quale far affluire i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti ordinata o autorizzata dal MASE.

Queste somme andranno a ripagare l'esposizione del sistema bancario in maniera proporzionale e *pari passu* (cfr. art 1, comma 10, dell'atto di indirizzo). Le banche saranno quindi le uniche titolari delle somme incassate.

6.3 La gara europea per il finanziamento iniziale

Con il bando di gara pubblicato il 27 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S41, ha avuto inizio la prima gara per l'approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Le offerte complessivamente giunte sono state pari a 1,3 miliardi di Euro, valore quattro volte superiore rispetto a quanto richiesto.

In base alla graduatoria riportata, la gara è stata aggiudicata alla banca Société Générale Corporate & Investment Banking che ha offerto un finanziamento ad AU/OCSIT a 5 anni tipo bullet per 300 milioni di Euro alle seguenti condizioni:

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m):+ 120 bps (1,2%)

Up front annuo: + 5 bps (0,05%).

Commitment fee (mancato utilizzo): +40 bps (0,4%)

Tali condizioni, alla data di aggiudicazione, erano paragonabili ad un tasso d'interesse variabile equivalente a 30 punti sopra il BTP di uguale durata.

In data 27 giugno 2014 è stato firmato il contratto di finanziamento in tempo per l'utilizzo per l'assolvimento dell'obbligo di 1 giorno di scorte, programmato per il 1° luglio.

Nel corso del 2015, in ragione delle favorevoli condizioni di mercato, l'OCSIT ha ottenuto dal soggetto finanziatore condizioni economiche di maggior favore.

6.4 Il secondo finanziamento destinato

Il finanziamento iniziale di 300 milioni di euro, complice l'andamento ribassista dei prezzi dei prodotti petroliferi nel periodo successivo all'aggiudicazione, è risultato essere sufficiente per l'acquisto di ben 6 giorni scorta rispetto ai 3 originariamente preventivati. Alla data del 30 giugno 2016 gli investimenti in scorte specifiche di OCSIT erano pari a circa 296,9 milioni di euro².

Considerato l'esaurimento delle risorse derivanti dal primo finanziamento, per reperire i fondi per gli ulteriori acquisti di scorte previsti dal piano industriale OCSIT ha preferito avviare una seconda gara, per un finanziamento da 400 milioni di euro, da svolgersi secondo le procedure già utilizzate per il primo finanziamento (gara ad evidenza pubblica) e con l'utilizzo della fattispecie, già sperimentata con successo, del "finanziamento destinato".

Con il bando di gara pubblicato il 3 agosto 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S148, ha avuto inizio la seconda gara per l'approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Le offerte complessivamente giunte sono state pari a due volte l'ammontare richiesto.

In base alla graduatoria riportata, la gara è stata aggiudicata per 300 milioni ad un raggruppamento temporaneo di imprese con Banca Intesa come capofila e comprendente anche Banca Nazionale del Lavoro e Cassa Depositi e Prestiti e per 100 milioni di euro ad UBI.

Le condizioni di aggiudicazione del finanziamento a 5 anni, di tipo bullet, per totali 400 milioni di Euro sono state le seguenti:

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m):+ 73 bps (0,73%)

Up front annuo: + 2bps (0,02%).

Commitment fee (mancato utilizzo): +21,9 bps (0,219%)

La firma del finanziamento è avvenuta in data 27 marzo 2017 in modo da consentire l'erogazione del prestito in coincidenza con l'avvio dell'anno scorte 2017-2018, fissato il 1 aprile 2017.

Il primo utilizzo di tale finanziamento, pari a 177 milioni di euro, ha permesso l'acquisto dei 4 giorni scorta previsto per l'anno 2017-2018.

Il secondo utilizzo del finanziamento, pari a 103 milioni di euro, è coinciso con l'acquisto dei 2 giorni scorta stabiliti per l'anno scorte 2018/2019. Per quell'anno l'allora Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato ad OCSIT una riduzione degli obblighi di scorta rispetto ai 4 giorni originariamente previsti dal piano industriale, in conseguenza di una ridotta offerta, da parte dei venditori, in occasione delle gare indette da OCSIT ad inizio anno, del prodotto jet fuel.

La disciplina sulle scorte impone ad OCSIT di aggiudicare stoccaggio e prodotto in base al numero dei giorni scorta coperti dal prodotto meno disponibile: dal momento che gli operatori partecipanti alle gare hanno offerto una quantità di jet fuel pari alla metà di quanto richiesto originariamente, solo due giorni di scorta sono stati aggiudicati anche per tutti gli altri prodotti.

In conseguenza della decisione ministeriale, nel mese di ottobre 2018, nell'ottica prudentiale di assicurare all'OCSIT in ogni caso una dote finanziaria per gli acquisti delle scorte petrolifere anche per gli anni successivi, si è provveduto a rinegoziare il finanziamento stipulato nel marzo 2017, ottenendo dalle banche coinvolte una estensione del periodo di disponibilità delle somme residue dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019.

Il terzo ed ultimo utilizzo del finanziamento è avvenuto in coincidenza dell'acquisto di due ulteriori giorni di pertinenza dell'anno scorta 2019/2020 ed è stato pari a circa 85 milioni di euro. Con tali acquisti il totale dei giorni scorta di proprietà di OCSIT è passato a 14 giorni.

Alla stregua di quanto accaduto l'anno precedente, anche per l'anno scorte 2019/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha formalizzato ad OCSIT una riduzione degli obblighi di scorta rispetto a quanto previsto originariamente dal piano industriale, determinando un acquisto di 2 giorni scorte rispetto ai quattro originariamente programmati.

La somma degli utilizzi del secondo finanziamento è stata di circa 364 milioni, inferiore ai 400 milioni originariamente richiesti e pari al 91% del totale. Da notare che la compagine delle banche da rimborsare alla scadenza (marzo 2022) ha subito dei cambiamenti in quanto, in seguito alle operazioni connesse alla fusione fra Banca Intesa ed UBI, nella primavera del 2021 è stata notificata ad Acquirente Unico l'avvenuta cessione a BPER della parte di pertinenza UBI del finanziamento originario,

6.5 L'emissione obbligazionaria

Così come richiesto dal già richiamato art.1 comma 6 dell'Atto di Indirizzo, si segnala che l'atto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 febbraio 2018 ha autorizzato Acquirente Unico, per le funzioni di OCSIT, ad emettere obbligazioni su mercati non regolamentati fino ad una durata massima di 10 anni e un importo massimo di Euro 600.000.000.

Di conseguenza, la società ha iniziato a svolgere una serie di attività propedeutiche alla emissione. Fra queste, le più rilevanti hanno riguardato la gara per la selezione dei quattro istituti di credito responsabili del collocamento in qualità di Joint Lead Managers, quella per la individuazione della banca che agisce anche quale "rating advisor" e la gara per la scelta dell'agenzia di rating internazionale responsabile del rilascio del giudizio di merito sul credito di Acquirente Unico (cd rating).

In riferimento a quest'ultimo punto, in data 1 agosto 2018, l'agenzia di rating Standard & Poor's, risultata aggiudicataria della relativa gara, ha attribuito ad Acquirente Unico Spa il rating BBB, con outlook stabile, allineato a quello della Repubblica Italiana. S&P ha considerato Acquirente Unico come una "Government Related Entity" (GRE), in quanto ritiene che ci sia una sicura probabilità che il governo italiano intervenga in maniera puntuale e adeguata in caso di problemi finanziari in capo ad AU, in virtù della sua missione

istituzionale sia nel campo della maggior tutela che nelle funzioni di OCSIT.

L'ottenimento del rating, oltre ad agevolare il collocamento del prestito obbligazionario da parte delle banche selezionate come Joint Lead Manager, ne facilita la prezzatura in quanto il rendimento tende ad allinearsi a quello del BTP di uguale scadenza con l'aggiunta di uno spread.

In data 15 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Acquirente Unico ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso per le funzioni di OCSIT per un importo massimo di Euro 600 milioni, destinato alla quotazione presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione, per la sottoscrizione unicamente di investitori qualificati e istituzionali italiani e/o esteri, e l'attribuzione al Presidente e Amministratore Delegato di una delega a compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune per dare attuazione a quanto deliberato dal Consiglio per completare l'operazione di emissione.

A seguito dell'autorizzazione da parte del CdA alla emissione del prestito obbligazionario, la società ha richiesto alla agenzia Standard & Poor's un rating dell'emissione, alla quale, in maniera preliminare, è stata assegnata una valutazione pari a BBB, in linea con il rating attribuito all'emittente.

Su indicazione delle banche incaricate del collocamento (cd Joint Lead Managers) la società ha fissato una serie di incontri presso le principali piazze finanziarie (Londra, Parigi e Milano) nella prima settimana di febbraio. In seguito ai positivi riscontri ricevuti, in data 13 febbraio la società ha annunciato il lancio del collocamento di un prestito obbligazionario di 500 milioni per una durata di 7 anni, raccogliendo offerte per il doppio dell'ammontare. Nella serata dello stesso giorno l'operazione si è conclusa con una prezzatura della cedola al 2,8% annuo.

Con parte dei proventi ricevuti, l'OCSIT ha provveduto a rimborsare anticipatamente, nel mese di marzo, il finanziamento bancario di 300 milioni in scadenza a giugno 2019 e ad allocare le disponibilità residue in tipologie di impiego prudenziale di breve periodo in attesa dell'acquisto delle scorte specifiche future.

6.6 Il terzo finanziamento destinato

L'acquisto di 3 giorni scorta avvenuto nell'anno scorta 2020/2021 per un esborso di oltre 125 milioni di euro unito all'acquisto di 10 giorni scorta a valere sull'anno 2021/22 per un controvalore stimato di 153 milioni di euro, hanno fatto emergere, nella primavera del 2021, un fabbisogno per l'OCSIT, al netto dei fondi residui della emissione obbligazionaria, pari a circa 78 milioni di euro.

Considerando il rimborso del secondo finanziamento destinato, pari a 364 milioni di euro, atteso per il marzo 2022, l'OCSIT si è trovato nella necessità reperire circa 442 milioni di euro.

Non potendo contare sulla autorizzazione ministeriale per una nuova emissione obbligazionaria a causa dei tempi ristretti e volendo evitare una sovrapposizione con il termine di febbraio 2026, data di rimborso del prestito obbligazionario di 500 milioni, OCSIT ha considerato congruo approvvigionarsi con un terzo finanziamento destinato, questa volta di durata più breve rispetto ai 5 anni scelti in precedenza. .

Tale opzione è stata agevolata dalle condizioni di abbondanza di liquidità presenti sul mercato nel corso del 2021, unite alla volontà più volte riaffermata dalle Autorità monetarie europee di convogliare prestiti su progetti economicamente e strategicamente validi. Con il bando di gara pubblicato il 20 luglio 2021 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S S138, ha avuto inizio la terza gara per l'approvvigionamento di finanziamenti finalizzati ad assicurare l'esercizio da parte dell'Acquirente Unico delle funzioni di Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano come disposto dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Le offerte complessivamente giunte sono state pari a 1,6 volte l'ammontare richiesto e, a differenza delle passate edizioni, la gara è stata aggiudicata a due soggetti bancari che avevano presentato condizioni differenti. In base alla graduatoria riportata, una tranche di 100 milioni di Euro è stata aggiudicata a Mediobanca e una tranche di 400 milioni di Euro ad un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con Banca Intesa come capofila e comprendente anche Banca Nazionale del Lavoro.

Nel dettaglio, le condizioni di aggiudicazione del terzo finanziamento destinato, di durata pari a 36 mesi, di tipo bullet, per totali 500 milioni di Euro sono state le seguenti:

Tranche Mediobanca

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m): 0 bps (zero)

Up front annuo: + 1bps (0,01%).

Commitment fee (mancato utilizzo): 0 bps (zero)

Tranche RTI

Margine (spread su tasso Euribor a 6 m): + 2 bps (0,02%)

Up front annuo: + 1bps (0,01%).

Commitment fee (mancato utilizzo): 0 bps (zero)

La firma del finanziamento è avvenuta in data 1 dicembre 2021 in modo da consentire l'erogazione del prestito entro il termine del 31 dicembre 2021 e rispettare così l'impegno preso dall'OCSIT in sede di disciplinare di gara.

L'utilizzo di tale terzo finanziamento ha permesso ad OCSIT di acquistare le scorte per gli anni 2021 e 2023 (nel 2022 non ci sono stati acquisti) e di rimborsare il secondo finanziamento destinato nel mese di marzo 2022

6.7 I prossimi fabbisogni

In base alle gare già assegnate, l'anno scorte 2024/2025, con inizio al 1 luglio 2024, vedrà OCSIT acquistare circa 81.000 tonnellate di prodotti petroliferi per un controvalore di circa 60 milioni di Euro. Con tali acquisti OCSIT raggiungerà i 21 giorni di scorta.

Gli acquisti verranno coperti inizialmente con indebitamento a breve termine, in attesa dell'aggiudicazione della gara per il quarto finanziamento destinato, per un importo di 600 milioni di euro, da tenersi a partire dalla seconda metà di luglio 2024.

L'ammontare del finanziamento è stato calcolato in modo da comprendere i 500 milioni di euro da restituire per fine dicembre e un margine di sicurezza sugli acquisti da effettuarsi a luglio 2024 ed in parte su quelli attesi per l'anno seguente, al momento stimati ad un livello lievemente superiore.

Per i fabbisogni ulteriori, il grafico sotto riportato, stima un ammontare degli acquisti pari a circa 127 milioni; tale cifra è al momento puramente indicativa in quanto dovrà tenere conto dell'immezzo al consumo nel 2025 e delle indicazioni del MASE. Tuttavia, rimane il dato di fatto che OCSIT dovrà continuare ad incrementare le scorte in vista del compimento del suo piano industriale, che prevede il raggiungimento di 30 giorni di scorta.

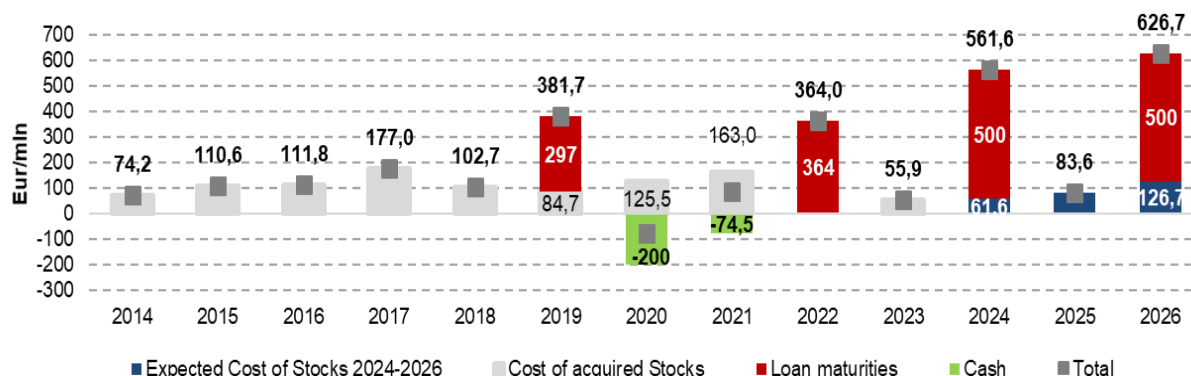
Tale obiettivo, unitamente al rifinanziamento del bond in scadenza nel febbraio del 2026, saranno temi che verranno affrontati nel corso del 2025 ed in ogni caso non appena conclusa la gara per il quarto finanziamento destinato.

Nel primo dei grafici che seguono viene illustrata la sequenza delle scadenze debitorie dalla nascita dell' OCSIT fino al 2026 insieme all'ammontare degli acquisti effettuato anno per anno (con le stime di quelli dal 2024 al 2026). Nel secondo grafico trova rappresentazione la differenza fra il valore contabile delle scorte accumulate e quello di mercato, calcolata a fine di ciascun anno fiscale.

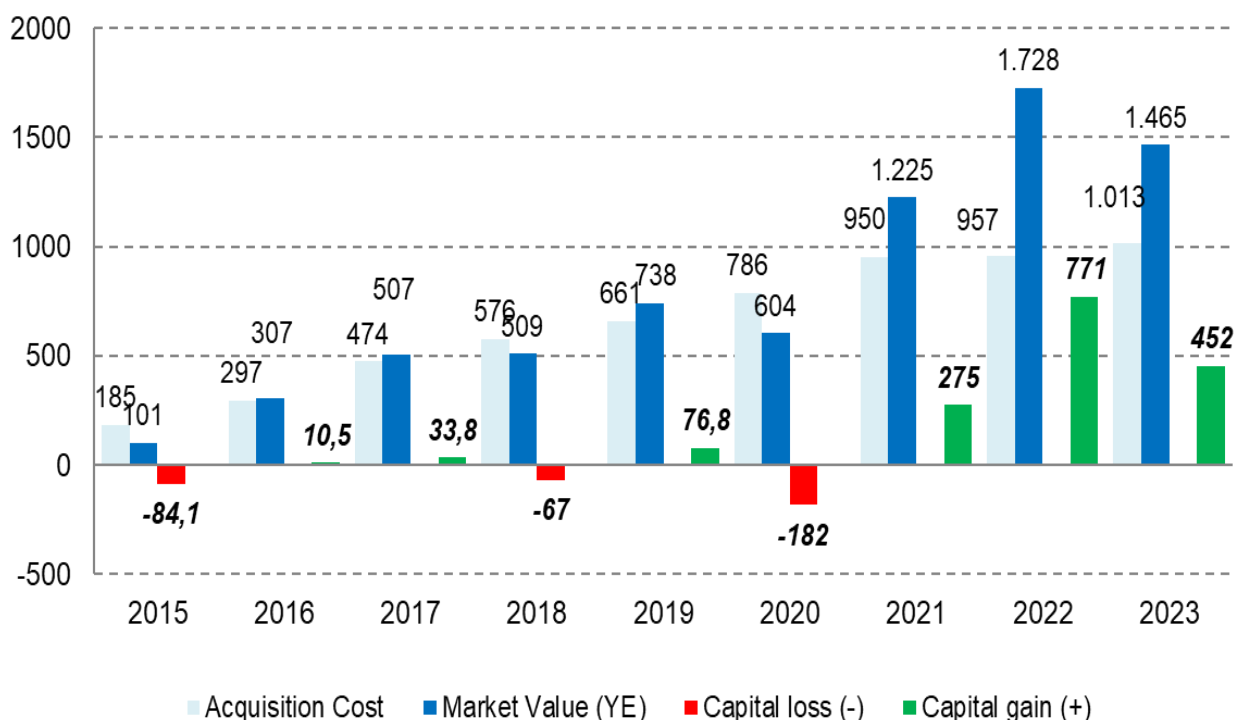
L'indebitamento a breve termine

Per quanto riguarda la voce, presente nei bilanci separati, relativa al debito a breve termine dell'OCSIT, pari a 100 milioni di euro a fine dicembre 2023, si precisa che l'ammontare è dovuto essenzialmente al disallineamento temporale che intercorre fra il sostenimento delle spese e gli incassi dei contributi. A causa delle tempistiche legate all'approvazione del Decreto Ministeriale annuale, gli esborsi relativi ai costi di funzionamento (canoni per lo stoccaggio, interessi passivi etc...) avvengono in anticipo rispetto all'incasso del contributo annuale, che viene fatturato e regolarmente pagato dagli operatori nei primi mesi dell'anno seguente.

Il fabbisogno per gli acquisti e le scadenze debitorie (periodo 2014-2026)



Differenza fra il valore di bilancio e il valore di mercato delle scorte OCSIT (2014 - 2023)



7. La procedura di vendita delle scorte e gli effetti economici e finanziari

Con decreto ministeriale sono stabilite le procedure e vengono adottate le misure necessarie affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare velocemente con efficacia e trasparenza tutte o parte delle loro scorte specifiche in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, nonché per limitare a livello generale o specifico i consumi in funzione dei deficit di approvvigionamento previsti, anche assicurando in via prioritaria la fornitura di prodotti petroliferi a determinate categorie di utilizzatori. Oltre che per esigenze prettamente nazionali, il rilascio delle scorte può essere disposto in seguito ad una decisione internazionale, in virtù degli obblighi che gravano sull'Italia.

In passato, nel caso di alcune crisi politiche o di eventi naturali particolarmente drammatici, il ministero ha autorizzato il rilascio delle scorte di sicurezza a un livello inferiore a quello obbligatorio (ad esempio riducendo temporaneamente il numero di giorni di scorta da detenere a meno di 90) in modo da alleviare i vincoli gravanti sui soggetti obbligati. Nel recente passato fortunatamente queste temporanee situazioni di difficoltà negli approvvigionamenti sono rientrate e, passato il momento critico, le scorte sono state ricostituite.

La procedura di vendita delle scorte specifiche è un evento di ultima istanza che presuppone una difficoltà di approvvigionamento estremamente grave.

In quel caso spetterà esclusivamente al MASE la decisione di disporre il rilascio di tutte o parte delle scorte specifiche.

L'OCSIT, una volta che abbia ricevuto la richiesta da parte del MASE, dovrà quindi adoperarsi per predisporre in maniera tempestiva la procedura di vendita e la successiva messa a disposizione dei soggetti acquirenti.

È presumibile che, in quel momento, i prodotti petroliferi raggiungano livelli di prezzo molto elevati.

7.1 Le differenze di valore rispetto al costo storico

Quale corollario dell'equilibrio dell'OCSIT e per come esplicitato nell'atto di indirizzo, si ricorda che, per quanto riguarda le differenze di valore che emergano nel momento della vendita fra il valore contabile di acquisizione (cd *book value*) e quello risultante dall'applicazione dei prezzi di mercato, le stesse andranno imputate, se positive, a copertura dei costi e oneri dell'OCSIT e, se negative, troveranno copertura nel contributo dovuto dagli operatori, nel rispetto del principio di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario di OCSIT.

7.2 Destinazione dei proventi derivanti dalla vendita

Come già evidenziato nel paragrafo illustrativo dell'atto di indirizzo, proventi derivanti dalla vendita dei prodotti verranno utilizzati per rimborsare in maniera proporzionale – pari passu per sorte capitale - i soggetti che abbiano finanziato l'OCSIT nell'acquisto delle scorte specifiche sia attraverso contratti di finanziamento che attraverso la sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.

7.3 OCSIT - I conti separati

L'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 249/12 prevede a carico dell'AU *“l'obbligo di tenuta della contabilità, basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti le attività di OCSIT in maniera distinta e separata, l'obbligo per l'Amministratore delegato di riferire con specifiche scadenze in Consiglio di Amministrazione, nonché l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di riferire con specifiche scadenze al Ministero per lo sviluppo economico”*. A tal fine è stato adeguato lo Statuto della Società e istituito un apposito sistema per la tenuta separata della contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative all'OCSIT.

Gli obblighi informativi vengono ulteriormente specificati dall'art. 3 dell'atto di indirizzo del

MiSE, che prevede che ogni anno, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di Acquirente Unico, l'OCSIT trasmetta alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il Rapporto delle attività dell'Organismo corredato dai Conti annuali separati e da note di commento.

I conti separati di OCSIT sono inoltre oggetto di una apposita certificazione da parte della società di revisione dei conti.

Vengono di seguito allegati i conti separati di OCSIT e i prospetti riclassificati di Acquirente Unico S.p.A. relativi agli ultimi due esercizi.

8. Allegati

8.1 Conti annuali separati OCSIT 2023 – Attivo Situazione Patrimoniale

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2023 Euro		31.12.2022 Euro		
IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immateriali</i>					
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno	84.326		52.616		31.710
Concessioni, licenze marchi e diritti simili	231		609		(378)
Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-
Altre	150.443		156.327		(5.884)
		235.000		209.552	25.448
<i>Materiali</i>					
Impianti di stoccaggio	-		-		-
Rimanenze Immobilizzate - Scorte d'obbligo	-		-		-
a) presso depositi di proprietà OCSIT	-		-		-
b) presso depositi di terzi	1.013.489.885		957.320.860		56.169.025
Altri beni	1.830		-		1.830
Immobilizzazioni in corso e acconti	-		-		-
		1.013.491.715		957.320.860	56.170.855
<i>Finanziarie</i>					
Crediti:					-
verso il personale dipendente	33.423		35.536		(2.113)
		33.423		35.536	(2.113)
Totale Immobilizzazioni	1.013.760.138		957.565.948		56.194.189
ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Crediti</i>					
Per contributi di funzionamento da incassare	86.551.993		54.644.993		31.907.000
Verso Controllante	-		-		-
Verso altri		142.023		741.111	(599.088)
a) Crediti verso gestione energy per somme da ricevere	114.109		646.075		(531.966)
b) Altri	27.914		95.036		(67.122)
		86.694.016		55.386.104	31.307.912
<i>Disponibilità liquide</i>					
Depositi bancari e postali	22.437.695		7.163.111		15.274.584
Danaro e valori in cassa	-		-		-
		22.437.695		7.163.111	15.274.584
Totale Attivo Circolante	109.131.711		62.549.215		46.582.496
RATEI E RISCONTI					
Ratei e Risconti attivi	50.236		47.603		2.633
Totale Ratei e Risconti	50.236		47.603		2.633
TOTALE ATTIVO	1.122.942.085		1.020.162.766		102.779.319

8.2 Conti annuali separati OCSIT 2023 – Passivo Situazione Patrimoniale

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	31.12.2023		31.12.2022		
	Euro		Euro		
FONDI PER RISCHI E ONERI	168.357		142.082		26.275
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	7.781		7.658		123
DEBITI					
Obbligazioni	498.777.213		498.246.514		530.699
Debiti verso banche	499.939.548		499.885.380		54.168
Debiti verso altri finanziatori	-		-		-
Debiti verso fornitori	6.920.156		6.281.142		639.014
Debiti verso controllante	7.756		9.202		(1.446)
Debiti tributari	37.053		38.284		(1.231)
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	42.548		37.744		4.804
Altri debiti		104.889.170		3.470.612	101.418.558
a) Debiti verso gestione energy per somme da riversare	102.574.235		2.460.421		100.113.814
b) Debiti per acquisti in condivisione con area energy	-		-		-
c) Debiti per acconti	319.370		780.918		(461.548)
d) Debiti verso il personale	46.108		50.389		(4.281)
e) Altri	1.949.457		178.884		1.770.573
Totale debiti	1.110.613.444		1.007.968.878		102.644.566
RATEI E RISCONTI					
Ratei e Risconti passivi	12.152.503		12.044.148		108.355
Totale ratei e risconti	12.152.503		12.044.148		108.355
TOTALE PASSIVO	1.122.942.085		1.020.162.766		102.779.319

8.3 Conti annuali separati OCSIT 2023 – Conto Economico

	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Variazioni
	2023 Euro		2022 Euro		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		51.547.424		47.872.126	
a) Contributi a copertura di costi operativi di funzionamento	51.547.424		47.872.126		3.675.298
b) Ricavi da attività svolte in delega	-		-		-
2) Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	-	-	-	-	-
5) Altri ricavi e proventi	275.559	275.559	10.622	10.622	264.937
Totale valore della produzione	51.822.983		47.882.748		3.940.235
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:					
a) acquisti di materiale di consumo e di merci	1.061		1.103		(42)
b) altri	-		-		-
		1.061		1.103	(42)
Per servizi:					
a) servizi da Controllante	35.960		38.652		(2.692)
b) altri servizi per prestazioni, consulenze, ecc.	524.373		519.656		4.717
		560.333		558.308	2.025
Per godimento di beni di terzi	49.501.478	49.501.478	45.683.434	45.683.434	3.818.044
Per il personale:					
Diretto	819.824		802.016		17.808
Indiretto	213.276		196.316		16.960
		1.033.100		998.332	34.768
Ammortamenti e svalutazioni:					
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	157.364		132.798		24.566
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.938		1.308		6.630
c) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	500.000		450.000		50.000
		665.302		584.106	81.196
Oneri diversi di gestione:					
a) sopravvenienze passive	40.392		42.938		(2.546)
b) altri oneri	21.317		14.527		6.790
		61.709		57.465	4.244
Totale costi della produzione	51.822.983		47.882.748		3.940.235
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	-		-		-
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
Altri proventi finanziari:					
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni			-		
d) proventi diversi dai precedenti:					
- contributi a copertura di oneri finanziari	33.650.206		15.892.956		17.757.250
- verso gestione Energy	-		15.707		(15.707)
- altri	67.822		1.699		66.123
		33.718.028		15.910.362	17.807.666
Interessi e altri oneri finanziari:					
- verso controllanti			-		-
- altri	33.718.028		15.910.361		17.807.667
		33.718.028		15.910.361	17.807.667
Totale Proventi e oneri finanziari	-		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	-		-		-
Imposte sul reddito dell'esercizio		-		-	-
Utile dell'esercizio	-		-		-

8.4 Conto economico riclassificato 2023 - Acquirente Unico S.p.A.

	2023	2022	Variazioni
RICAVI			
Ricavi da cessione di energia agli esercenti la maggior tutela	2.730.602	8.283.864	(5.553.262)
Altri ricavi relativi all'energia	29.549	931.632	(902.083)
Ricavi a copertura costi - sportello per il consumatore di energia e ambiente	20.970	18.336	2.634
Ricavi a copertura costi - Gestione del SII	25.008	23.029	1.979
Ricavi a copertura costi - OCSIT e FB	51.728	48.338	3.390
Ricavi a copertura costi - altre attività	2.939	852	2.087
Ricavi e proventi diversi	1.170	618	552
a) Totale Ricavi operativi	2.861.966	9.306.669	(6.444.703)
COSTI			
Acquisti di energia	2.521.957	8.743.847	(6.221.890)
Acquisti di servizi collegati all'energia	234.934	468.655	(233.721)
Totale costi energia	2.756.891	9.212.502	(6.455.611)
Altri acquisti di beni di consumo	48	49	(1)
Costo del lavoro	23.603	22.308	1.295
Prestazioni di servizi	22.431	17.088	5.343
- Servizi da controllante	1.001	1.057	(56)
- Altri servizi (inclusi oneri accessori di stoccaggio)	21.430	16.031	5.399
Godimento beni di terzi	50.879	47.039	3.840
- Canoni per servizi di stoccaggio prodotti petroliferi	49.414	45.600	3.814
- Altri	1.465	1.439	26
Oneri diversi	863	494	369
b) Totale costi (non comprensivi degli ammortamenti)	2.854.715	9.299.480	(6.444.765)
c) Margine operativo lordo (a-b)	7.251	7.189	62
d) Ammortamenti e Svalutazioni	7.507	6.826	681
Totale costi operativi	2.862.222	9.306.306	(6.444.084)
e) Risultato operativo (c-d)	(256)	363	(619)
Risultato della gestione finanziaria	752	30	722
Risultato ante imposte	496	393	103
Imposte sul reddito dell'esercizio	416	317	99
- Imposte correnti	413	463	(50)
- Imposte differite e anticipate	3	(146)	149
Utile dell'esercizio	80	76	4

8.5 Sintesi della struttura patrimoniale 2023 - Acquirente Unico S.p.A.

<i>Euro mila</i>	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
IMMOBILIZZAZIONI NETTE			
Immobilizzazioni immateriali	5.492	5.581	(89)
Immobilizzazioni materiali	1.017.350	961.548	55.802
Immobilizzazioni finanziarie	29.079	29.179	(100)
	1.051.921	996.308	55.613
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO			
Crediti verso clienti	522.274	1.140.397	(618.123)
Crediti verso imprese controllate	1.090	-	1.090
Crediti verso controllante	236	246	(10)
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	14	(14)
Crediti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	7	509	(502)
Altre attività	5.709	4.245	1.464
Debiti verso fornitori	(65.512)	(76.288)	10.776
Debiti verso controllante	(1.770)	(344)	(1.426)
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(87.351)	(186.770)	99.419
Debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	(12)	(1.959)	1.947
Altre passività	(172.016)	(28.304)	(143.712)
Totale	202.655	851.746	(649.091)
CAPITALE INVESTITO	1.254.576	1.848.054	(593.478)
FONDI DIVERSI	(10.125)	(11.105)	980
CAPITALE INVESTITO AL NETTO DEI FONDI	1.244.451	1.836.949	(592.498)
COPERTURA			
PATRIMONIO NETTO	8.744	8.737	7
Capitale sociale	7.500	7.500	-
Riserva legale	1.164	1.161	3
Utile dell'esercizio	80	76	4
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO			
Debiti netti verso banche e altri istituti finanziari a breve termine	486.930	420.081	66.849
Debiti a breve verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	-	10.000	(10.000)
Debiti verso controllante	250.000	400.000	(150.000)
Debiti per obbligazioni	498.777	498.246	531
Debiti verso banche a medio e lungo termine	-	499.885	(499.885)
Totale	1.235.707	1.828.212	(592.505)
TOTALE	1.244.451	1.836.949	(592.498)

8.6 Sintesi della gestione finanziaria 2023 - Acquirente Unico S.p.A.

RENDICONTO FINANZIARIO

	2023	2022
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	79.650	75.906
Imposte sul reddito	416.302	317.449
Interessi passivi	57.117.103	27.620.128
(Interessi attivi)	(57.868.859)	(27.649.780)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(249.760)	-
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(505.564)	363.703
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamento ai fondi	2.683.341	2.435.796
Accantonamento TFR	1.137.442	1.093.646
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.959.419	5.133.946
Altre rettifiche per elementi non monetari	(1.213.008)	(1.787.465)
Totale rettifiche elementi non monetari	7.567.194	6.875.923
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	7.061.630	7.239.626
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
- Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	618.728.219	1.026.948.404
- Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese controllate	(1.090.268)	-
- Decremento/(incremento) dei crediti verso controllante	9.767	(118.143)
- Decremento/(incremento) dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	14.192	(1.528)
- Decremento/(incremento) dei crediti verso Cassa Conguaglio Settore Elettrico	501.788	361.966
- Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	499.459	(981.788)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(10.133.060)	(151.374.836)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante	1.426.561	(342.646)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	(99.419.005)	(175.352.865)
- Incremento/(decremento) dei debiti verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali	(1.946.618)	13.928
- Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	28.173	(20.048)
- Altre variazioni del capitale circolante netto	142.651.012	(890.109)
Totale variazioni capitale circolante netto	651.270.220	698.242.335
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	658.331.850	705.481.961
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati	57.263.100	27.652.660
(Interessi pagati)	(56.532.012)	(23.731.107)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.267.660)	(512.503)
(Utilizzo dei fondi)	(3.667.503)	(3.224.830)
Totale altre rettifiche (altri incassi/pagamenti)	(4.204.075)	184.220
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	654.127.775	705.666.181
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali	(57.227.049)	(7.874.982)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali	(423.696)	354.881
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali	(3.196.272)	(3.934.636)
- Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per immobilizzazioni immateriali	(218.418)	110.396
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Immobilizzazioni finanziarie	100.292	(28.316.573)
- (Investimenti)/Disinvestimenti in Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(60.965.143)	(39.660.914)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche e altri istituti finanziari	(746.908.048)	(951.681.804)
Incremento (decremento) debiti a breve verso Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)	(586.908.048)	(611.681.804)
Incremento (decremento) debiti a breve verso imprese controllanti	(10.000.000)	(340.000.000)
Incremento (decremento) debiti a breve verso imprese controllanti	(150.000.000)	0
Accensione (rimborso) finanziamenti a medio e lungo termine verso banche	-	0
<i>Mezzi propri</i>		
(Dividendi pagati)	(72.111)	(100.124)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(746.980.159)	(951.781.928)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	(153.817.527)	(285.776.661)
Disponibilità liquide al 1° gennaio	343.675.300	629.451.961
depositi bancari e postali	343.673.674	629.450.122
denaro e valori in cassa	1.626	1.839
Disponibilità liquide al 31 dicembre	189.857.773	343.675.300
depositi bancari e postali	189.855.630	343.673.674
denaro e valori in cassa	2.143	1.626
Flusso finanziario complessivo (A+B+C)	(153.817.527)	(285.776.661)